



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

() **ORIGINALE**

() **COPIA**

N. 17 DEL 21 MAGGIO 2015

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **VENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore **15,30** presso la Sala Palace - Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, **in sessione ordinaria** seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano

			Presenti	Assenti
1	CALVI	GIAN PAOLO	SI	
2	MINETTI	ANDREA CARLO		SI
3	GIUDICE	GIAN LUCA	SI	
4	RICCOBENE	FRANCESCO	SI	
5	MARINELLI	ANTONIO	SI	
6	FIORINI	MATTIA	SI	
7	ARIENTI	FRANCO GIUSEPPE,MARIO		SI
8	TOZZINI	LUIGI	SI	
9	VITELLARO	GIUSEPPE	SI	
10	OLIVIERI	FABIO	SI	
11	ZUNINO	CRISTIANO	SI	
12	MAGNONE	VALTER ALDO	SI	
13	BONASERA	FRANCESCO	SI	
Totale N.			11	2

Partecipa il Segretario Generale Dott. **FERRANDO Silvano**.

Il Signor **CALVI Gian Paolo - Sindaco** - assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio e Finanze dott. Tozzini Luigi e gli altri interventi, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

RICHIAMATO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, che ha prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività*

con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta".

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

RILEVATO altresì che l'art. art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659, prevedendo la relativa copertura anche mediante apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013, visto sopra;

RITENUTO ora opportuno apportare al Regolamento stesso alcune precisazioni ed integrazioni, anche al fine di conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dalle norme emanate successivamente alla sua approvazione;

VISTO l'articolo 9 bis comma 2 del D.L. 28-3-2014 n. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 che introduce nell'ordinamento della Tassa Rifiuti una riduzione *"di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso"*;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. e), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il quale ha modificato il comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che ora prevede, tra l'altro, che *"per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati"*;

RITENUTO di dover meglio specificare le tipologie di riduzione ed i requisiti per poter avere diritto alle stesse, in particolare per quanto concerne la riduzione di cui all'articolo 13 comma 1 destinata alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata nelle zone ove la stessa è istituita;

CONSIDERATA la necessità di integrare il Regolamento Comunale in oggetto come da modifiche ed integrazioni previste nell'allegato sub A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di inserire tutte le succitate modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) che, integrato come sopra viene allegato sub B) alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”* e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

RILEVATO che il testo dell'approvando Regolamento è stato sottoposto all'esame della 1ª Commissione Consiliare nella seduta del 18/05/2015;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'allegato parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., allegato C);

VISTO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 2°, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

ESSENDOSI proceduto a votazione per alzata di mano e avendo ottenuto il seguente risultato

Presenti in aula	n.	11
Voti favorevoli	n.	8
Voti contrari	n.	==
Astenuti	n.	3 (MAGNONE Valter, ZUNINO Cristiano, OLIVIERI Fabio)

DELIBERA

1. di apportare le modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) riportate nell'allegato sub A) alla presente Deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il Regolamento così come modificato all'allegato sub B) avrà efficacia dal 1° gennaio 2015, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il Regolamento modificato sul proprio Sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che il suddetto Regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti favorevoli 8, astenuti 3 (MAGNONE Valter, ZUNINO Cristiano, OLIVIERI Fabio), contrari nessuno, su 11 Consiglieri presenti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.



COMUNE DI SPOTORNO

ALLEGATO A) alla Deliberazione n. 17 del 21/05/2015

Modificare il comma 1 dell'articolo 8 "Soggetto attivo" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014	Versione modificata
Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Spotorno sul cui territorio insiste; interamente o prevalentemente , la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.	Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Spotorno sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Modificare l'articolo 13 "Riduzioni" come segue:

Sostituire il comma 1 come di seguito riportato

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014	Versione modificata
E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento di 3 punti percentuali della tariffa per le utenze ubicate nelle zone in cui tale modalità di raccolta è attivata, le quali abbiano ritirato il kit per la pratica della raccolta differenziata della frazione umida. Tale riduzione verrà concessa anche a nuovi utenti o a utenti che ne ritirino il kit e che ne facciano richiesta e che non siano ricompresi nell'elenco precedente. Tale riduzione sarà accordata solo qualora nell'anno precedente a quello di riferimento sia stato riscontrato un miglioramento del tasso di raccolta differenziata, certificato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe.	E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento di 3 punti percentuali della tariffa per le utenze ubicate nelle zone in cui tale modalità di raccolta è attivata, le quali abbiano ritirato il kit per la pratica della raccolta differenziata della frazione umida entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di imposta. La richiesta della riduzione può essere avanzata contestualmente al ritiro del suddetto kit e comunque entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di imposta. La riduzione sarà accordata solo qualora nell'anno precedente a quello di riferimento sia stato riscontrato un miglioramento del tasso di raccolta differenziata, certificato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe.

Sostituire il comma 5 come di seguito riportato

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014	Versione modificata
Alla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero . La massima riduzione concessa è pari al 50 per cento della parte variabile della tariffa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti.	Alla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo . La massima riduzione concessa è pari al 50 per cento della parte variabile della tariffa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti.

Al comma 6 aggiungere la lettera e) come di seguito riportato

e) due terzi per un'unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

Sostituire il comma 8 come di seguito riportato

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014	Versione modificata
La copertura delle riduzioni di cui al comma 6 e art. 12, comma 5, è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.	La copertura delle riduzioni di cui al comma 7 e art. 12, comma 5, è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Modificare il comma 9 come di seguito riportato

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014	Versione modificata
Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione, di cui al successivo articolo 19.	Le riduzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione, di cui al successivo articolo 19.

Modificare il testo dell'articolo 17 "Versamento e riscossione del tributo" come segue:


- sostituire il comma 5 come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014	Versione modificata
Il versamento del tributo è effettuato in 3 rate, scadenti nei mesi di aprile , luglio e ottobre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.	Il versamento del tributo è effettuato in 2 rate, scadenti nei mesi di luglio e ottobre.

- dopo il comma 5, aggiungere il comma 6 come di seguito:

6. Su istanza del contribuente, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere, per gravi motivi e per importi dovuti superiori a 200 €, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nell'avviso è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi al tasso legale.

ALLEGATO B) alla Deliberazione n. 17 del 21/05/2015



COMUNE DI SPOTORNO

PROVINCIA DI SAVONA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 21 del 12/06/2014

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 21/05/2015

Indice

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Istituzione del tributo	3
Art. 3 – Natura del tributo	3
Art. 4 – Presupposto impositivo	3
Art. 5 – Base imponibile	4
Art. 6 – Obbligazione tributaria	5
Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento	5
Art. 8 – Soggetto attivo	6
Art. 9 – Soggetti passivi	6
Art. 10 – Occupanti utenze domestiche	6
Art. 11 – Categorie utenze non domestiche	8
Art. 12 – Esclusioni ed esenzioni	8
Art. 13 – Riduzioni	10
Art. 14 – Piano Finanziario	13
Art. 15 – Tributo giornaliero	13
Art. 16 – Tributo provinciale	14
Art. 17 – Versamento e riscossione del tributo	14
Art. 18 – Dichiarazione di inizio e cessazione	15
Art. 19 – Attestazione	16
Art. 20 – Accertamento	16
Art. 21 – Norme transitorie e finali	17

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Spotorno, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.(di seguito "Legge").

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3 – Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente..

Art. 4 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.

2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – Base imponibile

1 La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui al comma 4.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

5. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i

relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 6 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. L'obbligazione tributaria termina nel primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune di Spotorno.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.

6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

Art. 8 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Spotorno sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 9 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4 .

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, al 30 marzo dell'anno di riferimento, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dalla seguente tabella:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI ASSOCIATO
Da 1 a 29 mq	1
Da 30 a 49 mq	2
Da 50 a 79 mq	3
Da 80 a 117 mq	4
Da 118 a 257 mq	5
>258 mq	6

Restano valide le dichiarazioni relative al numero di componenti acquisite dal Settore Tributi entro il 31/12/2013.

4. E' facoltà del contribuente comunicare il numero effettivo di occupanti sulla base del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale di residenza, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dell'Ufficio Tributi.

5. La comunicazione di cui al precedente punto 4), dovrà pervenire all'Ufficio Tributi entro il 30 marzo dell'anno di competenza/riscossione del tributo.

6. Le comunicazioni presentate successivamente al 30 marzo dell'anno di competenza/riscossione del tributo, decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.

7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

8. Nel caso il contribuente sia proprietario di più abitazioni nel Comune di Spotorno, ai fini della determinazione della tariffa, il numero degli occupanti coincide con quello del nucleo familiare, anagrafico o dichiarato, solo per l'immobile ove lo stesso ha acquisito la residenza o ne ha dichiarato l'utilizzo. Per i restanti immobili a disposizioni, si assume quale numero occupanti quello indicato nella tabella di cui al precedente punto 3).

9. Il numero di occupanti delle utenze domestiche non può in nessun caso essere inferiore ad uno.

10. Per il solo anno 2014, la comunicazione di cui al precedente punto 5) deve essere presentata entro il 31 luglio 2014. Le comunicazioni presentate oltre tale termine avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art 11 – Categorie utenze non domestiche

1. Le categorie di utenza non domestica sono individuate dal D.P.R. 158/1999 sulla base della ubicazione geografica e della dimensione demografica.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 12 – Esclusioni ed esenzioni

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:

a) i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti come quelli riservati ai soli praticanti per l'esercizio dell'attività sportiva vera e propria;

b) i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato; i locali per cabine elettriche, per vani caldaia, per altri impianti tecnologici non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo;

c) gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati al culto vero e proprio;

d) le unità immobiliari non utilizzate, chiuse e prive di qualsiasi arredo, compreso le pertinenze, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici, limitatamente al periodo in cui permane lo stato di fatto dichiarato dal contribuente;

e) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento;

f) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano di regola rifiuti speciali, come ad esempio le superfici degli insediamenti industriali limitatamente alle porzioni di esse ove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi oppure le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti;

g) i locali le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, come ad esempio le superfici delle aree e dei locali adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché le superfici dei locali ed aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola;

h) le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano solo o in maniera prevalente, quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'articolo 2 del D.P.R. 915/1992 e successive modificazioni.

2. Sono esclusi dalla tassazione:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.

3. Sono esclusi dalla tassazione per confusione tra soggetto attivo e passivo gli stabili, e relative aree, adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

5. La TARI non è dovuta per i locali occupati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali o storico culturali previste da Statuto o Atto Costitutivo, gestiti direttamente dagli stessi.

Art. 13 – Riduzioni

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento di 3 punti percentuali della tariffa per le utenze ubicate nelle zone in cui tale modalità di raccolta è attivata, le quali abbiano ritirato il kit per la pratica della raccolta differenziata della frazione umida entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di imposta. La richiesta della riduzione può essere avanzata contestualmente al ritiro del suddetto kit e comunque entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di imposta. La riduzione sarà accordata solo qualora nell'anno precedente a quello di riferimento sia stato riscontrato un miglioramento del tasso di raccolta differenziata, certificato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe.

2. La tariffa della TARI è ridotta del 10% per gli occupanti le abitazioni residenti nel Comune, che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici in conformità al Regolamento comunale di Igiene Urbana ed in particolare agli artt. 18 e 35. La riduzione di cui sopra è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del

richiedente. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina, soffitta, ecc.

L'agevolazione si applica a tutti coloro che risultano inseriti, su istanza, nell'apposito "*Elenco degli utenti compostatori*" detenuto dall'Ufficio Ambiente Comunale al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui viene effettivamente praticato il compostaggio. La riduzione tariffaria verrà applicata nell'anno successivo a quello – intero e solare – in cui il compostaggio è stato effettivamente praticato. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'Ufficio Tributi, deve essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno.

La riduzione, una volta concessa compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento all'Ufficio Ambiente e Tributi. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà nell'annualità successiva.

3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura massima pari al 40% della tariffa. La percentuale è determinata, in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita come specificato nella seguente tabella:

Distanza in metri lineari di strada carrozzabile	Riduzione sull'ammontare del tributo
Da 201 a 1000	60%
Da 1001 in poi	80%

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 200 metri lineari.

5. Alla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. La massima riduzione concessa è pari al 50 per cento della parte variabile della tariffa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti.

6. La tariffa unitaria è ridotta del:

a) 15 per cento per le abitazioni (utenze domestiche) con unico occupante che dovrà essere iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Spotorno;

b) 30 per cento per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

c) 20 per cento nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

d) 30 per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo;

e) due terzi per un'unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

7. La tariffa unitaria è ridotta del 50 per cento per le aree occupate dai banchi di vendita all'aperto nel solo giorno del mercato settimanale del martedì.

8. La copertura delle riduzioni di cui al comma 7 e art. 12, comma 5, è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

9. Le riduzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione, di cui al successivo articolo 19.

10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne saranno prese in considerazione al massimo due, le più favorevoli al contribuente. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo del 60% della tariffa.

Art. 14 – Piano Finanziario

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dal Servizio tributi con la collaborazione del Settore Ambiente del Comune di Spotorno.

2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal D.P.R. 158/1999.

3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta al soggetto di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Spotorno istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta

municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 16 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 17 – Versamento e riscossione del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.

3. Il versamento della TARI è effettuato con Modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. La TARI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Spotorno.

5. Il versamento del tributo è effettuato in 3 rate, con scadenza al 1° luglio, 1° settembre e 1° novembre.

6. Su istanza del contribuente, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere, per gravi e comprovati motivi e per importi dovuti superiori a 800 €, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nell'avviso è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi al tasso legale.

Art. 18 – Dichiarazione di inizio e cessazione

1. I soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. L'obbligazione tributaria decorre secondo i termini indicati nell'articolo 6.

2. La dichiarazione, redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purchè denunciata entro il 30 giugno successivo all'anno in cui si verifica l'evento, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 3, si presume che il contribuente sia cessato alla data di presentazione, salvo che l'utente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. In mancanza della dichiarazione di cessazione della posizione del soggetto passivo, tale posizione può essere cessata comunque d'ufficio, nel caso vi sia il subentro dichiarato o accertato nel possesso o nella detenzione degli immobili e in ogni altro caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.

6. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 19 – Attestazione

1. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dagli artt. 12 (esenzioni) e 13 (riduzioni), nonché per le variazioni di metratura a suo tempo dichiarate, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.

2. La riduzione o l'esenzione non hanno valenza retroattiva e decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della attestazione di cui al precedente punto 1).

3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni previste per i casi di riduzione o esenzione, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità di cui al precedente punto 1). L'agevolazione cesserà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui cessa il presupposto per godere della riduzione e esenzione.

4. Le agevolazioni di cui sopra possono essere revocate d'ufficio dal Comune qualora vi siano elementi certi che dimostrino l'effettiva cessazione del diritto alla riduzione o esenzione.

Art. 21 – Accertamento

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Spotorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 22 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
3. Per il solo anno 2014, il tributo dovrà essere corrisposto in n. 2 rate con scadenza nei mesi di settembre e novembre.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di SAVONA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**Sullo schema di Regolamento per la Disciplina della
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'ORGANO DI REVISIONE

Enrico Del Conte

COMUNE DI SPOTORNO
(Provincia di SAVONA)

Verbale n. 4 del 19 Maggio 2015

**PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'Organo di Revisione

Il sottoscritto Enrico Del Conte, revisore dei conti dell'ente ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 13/05/2015 che differisce dal 31 maggio al 30 luglio 2015 il termine di approvazione da parte dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province dei Bilanci di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (esclusa le abitazioni principali), e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO CHE il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

RILEVATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013;

RILEVATO altresì che l'art. art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659, prevedendo la relativa copertura anche mediante apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;

VISTE le modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, da apportarsi al regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 21/2014;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;


VISTI gli allegati pareri espressi sulla presenta proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso, a conclusione delle verifiche effettuate sulla proposta delle modifiche ed integrazioni al regolamento di cui all'oggetto:

ESPRIME

Per quanto di sua competenza, parere favorevole alle modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti - TARI - del Comune di Spotorno, di cui alla presente proposta di deliberazione.

L'Organo di Revisione
Dott. Enrico Del Conte



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 21 MAGGIO 2015

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - APPROVAZIONE.

Sindaco CALVI Gian Poalo

“Assessore Tozzini”.

Assessore TOZZINI Luigi

“Al Regolamento TARI abbiamo apportato qualche piccola modifica, anche concordata con i Consiglieri di minoranza, in commissione.

Abbiamo portato le rate da 2 a 3, cambiando un po' le date di scadenza, che diventano 1° luglio, 1° settembre, 1° novembre. E abbiamo cambiato anche la possibilità della rateazione per importi che prima erano superiori ai 200 euro, ci sembrava veramente poco, prima tutti chiedevano rateizzazioni di 8 rate, la abbiamo portata a 800 euro, con la condizione che ci siano delle condizioni gravi, validi motivi, perché venga fatta questa rateizzazione. Inoltre abbiamo lavorato anche sulle agevolazioni per chi detiene il kit per l'umido. In realtà sono molto pochi, quelli che hanno fatto la richiesta, quindi abbiamo pensato di far fare un manifesto, proprio in questi giorni, per cui tutti quelli che hanno il kit possono rivolgersi all'Ufficio tributi, e chiedere un'agevolazione perché detengono, soprattutto questo per coloro che detengono il kit dal 2013, non tanto per quelli che lo hanno ritirato lo scorso anno, che probabilmente hanno chiesto la riduzione. Grazie”.

Sindaco CALVI Gian Poalo

“Interventi?”

Consigliere Comunale BONASERA Francesco

“Brevemente, signor Sindaco, ha colto l'Assessore, dopo una mediazione che abbiamo fatto in commissione anche con l'Ufficio, dal punto di vista organizzativo, è stata accolta la proposta di suddividere almeno in 3 rate, considerata la crisi economica, e quindi la possibilità di agevolare le famiglie.

Era meglio fare, a mio modo di vedere, e lo avevo proposto in commissione, forse ormai è tardi, una specie di acconto a maggio, aprile, e poi fare le due rate successive a fine anno. Abbiamo fatto 3 rate molto ravvicinate, ma era probabilmente l'unico modo per fare le 3 rate. Ma va bene, è stata accolta quindi la proposta che è stata formulata. Grazie”.

Sindaco CALVI Gian Poalo

“Olivieri”

Consigliere Comunale OLIVIERI Fabio

“Niente, volevo ringraziare l'Assessore per la disponibilità in commissione, mi associo a quello che ha detto il Consigliere Bonasera, e niente. Forse portare in approvazione le tariffe prima, ci consentirebbe di diluire in modo omogeneo durante l'anno le 3 rate. Solo questo, grazie”.

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS
267/2000 E S.M.I.**

**REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA SI
ESPRIME PARERE:
FAVOREVOLE**

DATA 13.05.2015

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa **MARZOCCA Marianna**

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D. LGS.
267/2000 E S.M.I.**

**REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON NECESSITA DI PARERE CONTABILE**

DATA _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to =====

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to **CALVI Gian Paolo**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **Dott. FERRANDO Silvano**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Spotorno, 31 MAG 2015

IL MESSO COMUNALE
F.to **SCIANDRA Pietro**

ESTRATTO COPIA CONFORME CONSERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO

Spotorno, li 30 MAG 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZOCCA Marianna

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Spotorno, _____

Il Segretario Generale
F.to **dott. FERRANDO Silvano**

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo a norma dell' art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in data 31 MAG 2015